

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata -
Reclamo avverso il diniego della stessa -
Presentazione dei motivi contestualmente
all'impugnazione - Necessità - Fattispecie.**

Autore: Ordinanza

In: Giurisprudenza commentata

ORDINANZA

all'udienza del

21 novembre 2006

nel procedimento di sorveglianza relativo a:

**RECLAMO
DEL DETENUTO AVVERSO
ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
DD.**

**20.09.2006
(LIBERAZIONE ANTICIPATA)**

Promosso
dal detenuto

A.

D.

nato/a

a

il

ristretto/a

presso

la

Casa

Reclusione

di

ALESSANDRIA - SAN MICHELE;

difeso da Avv.to

come in atti;

VISTO

il parere

come da verbale _____ del P.G.;

VISTI

gli

atti
del
procedimento
di
sorveglianza
sopra specificato;

CONSIDERATE

le risultanze delle documentazioni acquisite,
delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione
e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA, in data 20.09.2006, ha emesso provvedimento ai sensi dell'art. 54 L. 354/1975.

-

che avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto reclamo, nei termini di legge;

-

RILEVATO

che il detenuto reclamante non ha provveduto a corredare il proprio atto di reclamo con l'espressa indicazione dei motivi di doglianza, di tal che il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

-

CONSIDERATO infatti che l'introduzione nell'Ordinamento Penitenziario della disposizione di cui all'art. 69-bis, in forza dell'art 1, comma 2, della L. 19.12.2002, n. 277, ha mantenuto giurisdizionalizzazione del procedimento in materia di liberazione anticipata davanti al Magistrato di Sorveglianza;

-

RITENUTO

che, di conseguenza, all'interno di un procedimento integralmente giurisdizionalizzato, devono essere applicate, in quanto compatibili, le norme del rito processuale penale;

-

RITENUTO pertanto che, nella fase del reclamo avverso la decisione dell'organo monocratico, trovano applicazione le disposizioni sulle impugnazioni penali ed, in particolare, l'art. 581 c.p.p., che indica, tra gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di impugnazione "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (art. 581, lett. c) c.p.p.);

-

RITENUTO che l'art. 591 c.p.p. sanziona con l'inammissibilità l'atto di impugnazione quando non sono osservate le disposizioni, tra l'altro, dell'art. 581 c.p.p.;

-

RITENUTO pertanto che
il reclamo del detenuto in epigrafe indicato deve essere dichiarato inammissibile;

P. Q. M.

Visti gli

Artt.

54, 69

L. 26.07.1975, n. 354,666, 678 c.p.p.;

DICHIARA
INAMMISSIBILE

il reclamo
come in epigrafe indicato.

Torino, così deciso il
21 novembre 2006

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dr. Fabio FIORENTIN)

**(Dr.
Marco VIGLINO)**

<https://www.diritto.it/ordinamento-penitenziario-liberazione-anticipata-reclamo-avverso-il-diniego-della-stessa-presentazione-dei-motivi-contestualmente-all-impugnazione-necessita-2/>